

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 maggio 2023, n. 126  
**Cooperativa Sociale Don Bosco - Ente del terzo Settore - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 5 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 2.05.2019 con prescrizione, per un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 con dotazione di n.30 posti, denominato "Panta Kalà 2" sito in Borgagne del Comune di Melendugno, ubicato alla via G.Marconi n° 38 - ASL LE.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)"*;

- **all'articolo 8**, *"1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune.*

*2.Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento"*;

- **all'art. 29, commi 6**, che:

“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale”.

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”

Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007.

Conseguentemente all'entrata in vigore del R.R. n.5/2019, alle strutture ex art. 60 R.R. n.4/2007, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l'art.7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

*“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1”.*

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all’art. 9 commi 2 e 3 (Determinazione del fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), che:

*“2 Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale di mantenimento e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a:*

*a) numero dei posti letto/posti di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l’aggiunta di:*

- i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili*
- ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti.;*

*3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali (...)*

*e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all’entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio”.*

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto *“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”*, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:

#### **SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO**

- *alla “Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio – R.R. n. 5/2019 – Fabbisogno Centro diurni disabili”:*

##### **1) Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.**

*“I posti di Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all’entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 sono stati autorizzati, ovvero per i quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio, saranno autorizzati all’esercizio come posti di Centro diurno per disabili, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 5/2019. A tal riguardo, il permesso a costruire rilasciato dal Comune o la documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che*

saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno disabili.

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.

Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto.

- Nell'allegato A al paragrafo 5 - REQUISITI PER LE STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE O AUTORIZZAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ART.9 COMMA 3, LETT. e) R.R. n. 5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

RR 5/2019 – Requisiti per gli ex Centri diurno disabili art. 60 R.R. 4/2007 e s.m.i. è previsto specificatamente che:

*“Il R.R. n.5/2019 non ha previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali del R.R. n.5/2019. A tal fine, i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti requisiti di cui al R.R. n.5/2019 :*

- R.R. n. 5/2019 - ART.4 - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI
- R.R. n. 5/2019 - ART.6 - REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI
  - 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno per disabili
  - 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili
- R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI
  - 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno per disabili
  - 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili”

- Al Paragrafo 10 della D.G.R. 793/2019 “R.R. n.5/2019 - Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. da parte delle strutture con permesso a costruire o autorizzazione a ristrutturazione”, in merito alla tipologia di finanziamento ammesso si precisa che “Il R.R. n. 5/2019 all'art. 9 comma 3, lettera e) dispone che, ai fini dell' autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/po sti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. Per istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri s'intendono l'istanza presentata al competente Comune ai fini del rilascio del permesso a costruire ovvero del rilascio dell'autorizzazione comunale per eseguire lavori di ristrutturazione. Rientrano nei lavori di ristrutturazione esclusivamente i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sanitaria già autorizzata all'esercizio ovvero i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sociosanitaria già autorizzata al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007. Rientrano

*nella previsione del R.R. n. 5/2019, art. 9 comma 3, lettera e) le istanze di cui innanzi presentate entro e non oltre il 31/12/2017 come da protocollo in entrata del competente Comune. Inoltre, gli interventi di cui innanzi non devono essere finanziati con contributi pubblici bensì con fondi privati.”*

Quanto ai requisiti strutturali, si precisa che il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Don Bosco ha dichiarato nel modello di domanda che non intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i e di possedere i requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 5/2019 che all’art. 6.1 “Requisiti minimi strutturali del centro diurno per disabili” prevede:

*“La struttura deve, in ogni caso, garantire:*

- un ambiente sicuro e protetto per l’utenza a cui il Centro fa riferimento*
- congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;*
- autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
- spazio amministrativo;*
- linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
- servizi igienici attrezzati: – 2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne; - 3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.*
- un servizio igienico per il personale.*

*Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.”*

Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art.7 della L.R. n.9/2017, è stato espresso con Atto Dirigenziale n. 253 del 09/10/2020 parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Melendugno (Le) a seguito dell’ istanza della Società Cooperativa Don Bosco per la struttura, con dotazione di 30 posti, denominata “*Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo Panta Kalà 2*”, sito a Borgagne del Comune di Melendugno, ubicato alla via G. Marconi angolo Via Dante, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per soggetti disabili di cui al R.R. 5/2019 ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 793/2019; con la precisazione che:

*“i. La Cooperativa Sociale Don Bosco è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia delle “Planimetrie” inviate via pec allo scrivente Servizio in data 23/01/2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e DGR n. 793/2019;*

*ii successivamente al rilascio, da parte del Comune di Melendugno, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Cooperativa Sociale Don Bosco alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – utilizzando il modello di domanda AUT-2, allegato alla D.G.R 793/2019;*

*iii. per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all’art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;*

*iv. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di cento venti giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni."*

Con Atto Dirigenziale n. 462 del 20/11/2020, il Comune di Melendugno rilasciava, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017, l'autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno disabili - ex art. 60 RR 4/2007 - denominato "Centro diurno socio-educativo e riabilitativo Panta Kalà 2" per n. 30 posti sito in Borgagne di Melendugno in via G. Marconi angolo via Dante.

L'intervento di cui trattasi riguarda un Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n.4/2007, ricadente nell'ambito di applicazione dell'art.29 comma 7 bis della L.R. n.9/2017.

Con istanza trasmessa con Pec allo scrivente servizio, in data 24/11/2020, la società Cooperativa Sociale Don Bosco, in persona del suo legale rappresentante, trasmetteva a questa Sezione l'istanza di autorizzazione all'esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT2 - strutture con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione per trasformazione - allegato alla DGR n.793 del 02.05.2019, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno disabili denominato "Centro diurno Socio-educativo e riabilitativo Panta Kalà 2" per n. 30 posti, ubicato in Borgagne del Comune di Melendugno alla Via G.Marconi angolo via Dante.

All'istanza veniva allegata la seguente documentazione:

1. Domanda per autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n.4/2019 o soggetti disabili RR. n.5/2019 – Strutture con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione per trasformazione (allegato AUT-2 della DGR 793/2019);
2. Atto di autorizzazione alla realizzazione n. n. 462 del 20/11/2020;
3. Segnalazione certificata di agibilità del 15/07/2019;
4. Relazione tecnica asseverata;
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si dichiarava "il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR n.5/2019; l'affidamento della responsabilità Sanitaria al dott. Farì Franco nato a (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 0/11/1979 con specializzazione in Ortopedia-Traumatologia –Medicina fisica iscritto presso l'ordine dei medici della provincia di Lecce; il numero e le qualifiche del personale che sarà previsto in organico in struttura distinto per tipologia (...) nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni "Requisiti minimi organizzativi" e "Requisiti minimi organizzativi" di cui al regolamento regionale (...);"
6. Documento di identità della Sig.ra Nuzzo Daria, in qualità di legale rappresentante della società;
7. Prot. n. AOO183/0015252 del 9/10/2020 Notifica DD n. 253 del 9/10/2020 relativa al parere di compatibilità rilasciato al Centro diurno socio- educativo e riabilitativo Panta Kalà 2 sito in Borgagne del comune di Melendugno alla via Marconi angolo via Dante.

Con nota del 19/05/2021 ad oggetto *“aggiornamento denominazione fiscale e variazione legale rappresentante”*, la società Cooperativa Don Bosco con sede legale in Martano (Le) alla via Carducci n.81 ha comunicato quanto segue *“la Cooperativa ha provveduto all’adeguamento dello statuto, con atto notarile, previsto dalla riforma del Terzo Settore aggiornato con le modifiche apportate. La nuova denominazione della Cooperativa è Cooperativa Sociale Don Bosco -Ente del Terzo Settore. La Cooperativa ha inoltre provveduto alla variazione, per scadenza statutaria, del legale rappresentante. In sostituzione della dott.ssa Nuzzo Daria, come comunicato negli atti intercorrenti con la Vostra struttura regionale, è subentrato il Sig. Caracuta Cesare nato a (...) e residente a (...)”*

Con nota prot. n. AOO 12287 del 9/08/2021 la Regione, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all’esercizio, invitava il Dipartimento di prevenzione della Asl di Lecce, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 5 L.R. n.9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., presso il Centro diurno socio educativo e riabilitativo di cui al RR n.5/2019 denominato *“Centro diurno socio educativo e riabilitativo Panta Kalà 2”*, sito in Borgagne del Comune di Melendugno in Via G.Marconi angolo via Dante finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5/2019 ed ad attestare l’esito della verifica mediante la trasmissione alla Regione della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio. Al contempo, si chiedeva, altresì, al Dipartimento incaricato di verificare nel corso del sopralluogo: (...) 2. *Con specifico riferimento alla figura del responsabile sanitario, di indicare i dati relativi al nominativo, al titolo di studio/abilitazioni/specializzazioni, alla tipologia del contratto e al numero delle ore di servizio.(...)*

Con provvedimento prot. n. 0233521 del 30/12/2022, in riscontro alla nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce ha trasmesso, ad esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art 8 comma 3 della L.R. n. 9 del 2017, scheda delle operazioni di verifica.

Nella predetto verbale di sopralluogo, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce rilasciava il richiesto parere esprimendo *“In relazione alla nota n. AOO 12287 del 9/08/2021 con cui si invita questo dipartimento di prevenzione ad effettuare il sopralluogo ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 5 L.R. n.9 del 02/05/2017, per la verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio, presso il Centro diurno per disabili “Centro Diurno Panta Kala 2” sito in Borgagne alla via Marconi n°38, di cui è titolare la Società Cooperativa sociale Don Bosco, Rappresentata Legalmente dal Sig. Caracuta Cesare, si comunica che i Tecnici della Prevenzione dello scrivente Dipartimento hanno concluso le operazioni di verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in oggetto, riscontrando quanto riportato nell’Allegato 2 così come richiesto da codesto Servizio; Si attesta l’esito positivo della verifica dei requisiti di cui al R.R. n.5/2019 ai fini dell’autorizzazione all’esercizio per n.30 posti letto”*.

Quanto alla figura del Responsabile Sanitario, il verbale di sopralluogo è privo dell’indicazione dei dati della predetta figura; elementi indispensabili e necessari per l’emissione del provvedimento definitivo di autorizzazione che, come è ovvio e scontato, i soggetti accertatori devono necessariamente trasmettere a questa Sezione.

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce anche nella scheda delle operazioni di verifica (allegato 2) si è limitato a fornire solo l’indicazione dei dati anagrafici (nome e cognome) del Responsabile sanitario (così come per gli altri operatori) ed il numero relativo all’iscrizione all’Albo dei Medici, senza specificare nemmeno la provincia di iscrizione, il tipo di laurea posseduta, della specializzazione con le relative date e il luogo di conseguimento dei relativi titoli.

Lo scrivente Servizio al fine di poter rilasciare il provvedimento di autorizzazione ha consultato il portale online “FNOMCeO” relativo all’albo dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Lecce, per poter recuperare tutti i dati del Responsabile sanitario relativi ai titoli di studio posseduti (laurea, specializzazione, ecc...) con la relativa data ed il luogo di conseguimento, all’iscrizione all’Albo con indicazione della Provincia e del numero di iscrizione.

Posto quanto sopra, si propone di **rilasciare**, ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, co 3 della LR

n.9/2017 e ss.mm.ii. alla società Cooperativa Sociale Don Bosco – Ente dl Terzo Settore con sede legale a Martano (Le), in via G. Carducci n. 81, il cui rappresentante legale è il Sig. Caracuta Cesare, **l'autorizzazione all'esercizio** di un Centro diurno per soggetti disabili denominato "*Centro diurno socio-educativo e riabilitativo Panta Kalà 2*", ubicato in Borgagne del Comune di Melendugno alla via G. Marconi n. 38, per un totale di n. 30 posti, di cui il Responsabile sanitario è il dott. Farì Francesco nato il 21 novembre 1954 a (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 10/11/1979 con specializzazione in Ortopedia-Traumatologia –Medicina fisica; iscritto presso l'ordine dei medici della provincia di Lecce al n°2829;

**con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto di autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia del medesimo - il legale rappresentante del Centro diurno disabili in oggetto trasmetterà a questa Sezione e per conoscenza al Dipartimento di Prevenzione della ASL di LECCE, idonea documentazione:**

- I. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare per tutto il personale impiegato nella struttura;
- II. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- III. Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentante Legale del Centro diurno socio educativo e riabilitativo Panta Kalà 2, in cui si dichiara di non aver riportato le condanne per le quali è prevista la decadenza di autorizzazione all'esercizio di cui al co. 5 art. 9 L.R. 02/05/2017 n. 9;
- IV. Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario e sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al d. lgs. 8 aprile 2013 n.39;
- V. Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Don Bosco è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Don Bosco è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: "*La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario*".

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti



amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

#### **D E T E R M I N A**

di **rilasciare**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. alla società Cooperativa Sociale Don Bosco con sede legale a Martano, in via Carducci n. 81, il cui rappresentante legale è il Sig. Caracuta Cesare, **l'autorizzazione all'esercizio** di un Centro diurno per soggetti disabili denominato "*Centro diurno socio- educativo e riabilitativo Panta Kalà 2*", ubicata in Borgagne del Comune di Melendugno alla via G. Marconi n. 38, per un totale di n. 30 posti, di cui il Responsabile sanitario è il dott. Farì Francesco nato il 21 novembre 1954 a (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 10/11/1979 con specializzazione in Ortopedia-Traumatologia – Medicina fisica; iscritto presso l'ordine dei medici della provincia di Lecce n°2829;

**con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto di autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia del medesimo - il legale rappresentante del Centro diurno disabili in oggetto trasmetterà a questa Sezione e per conoscenza al Dipartimento di Prevenzione della ASL di LECCE, idonea documentazione:**

- I. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare per tutto il personale impiegato nella struttura;
- II. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- III. Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentante Legale del Centro diurno socio educativo e riabilitativo Panta Kalà 2, in cui si dichiara di non aver riportato le condanne per le quali è prevista la decadenza di autorizzazione all'esercizio di cui al co. 5 art. 9 L.R. 02/05/2017 n. 9;
- IV. Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario e sull'insussistenza delle cause di inconfirabilità ed incompatibilità di cui al d. lgs. 8 aprile 2013 n.39;

v. Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Don Bosco è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
  - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
  - il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Don Bosco è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
  - ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Comune di Melendugno ([comune.melendugno@legalmail.it](mailto:comune.melendugno@legalmail.it));
    - alla società Cooperativa Sociale Don Bosco – Onlus, in persona del suo legale rappresentante ([coop.donbosco@legalmail.it](mailto:coop.donbosco@legalmail.it))
    - al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE ([sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it))

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul BURP;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 13 fasciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione**  
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore  
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza  
alle Persone in condizione di Fragilità-  
Assistenza Sociosanitaria  
(Elena Memeo)